

**CONSORZIO OBBLIGATORIO PER IL BACINO
IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME “BORMIDA”**

Presso la Comunità Montana “Alta Val Bormida”

M I L L E S I M O

S T A T U T O

Art. 1

E' costituito il Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano della "Bormida" fra i Comuni della Provincia di Savona compresi nel perimetro cui nell'articolo seguente e cioè: Bardineto, Calizzano, Murialdo, Osiglia, Bormida, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cosseria, Plodio, Carcare, Cairo Montenotte, Cengio, Dego, Piana Crixia, Giusvalla, Pontinvrea, Mioglia, Sassello, Urbe, Quiliano ed Altare.

Art. 2

Il comprensorio del Consorzio è delimitato dal confine territoriale esterno dei Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano.

Agli effetti peraltro dei benefici di cui alla legge, il perimetro del Consorzio coincide con il perimetro del corrispondente bacino.

Art. 3

Il Consorzio assume la denominazione di CONSORZIO OBBLIGATORIO PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA "BORMIDA" ed ha sede in Millesimo presso la Comunità Montana "Alta Val Bormida".

Art. 4

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione ed all'impiego del fondo comune, che gli è attribuito ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n° 959, mediante esecuzione diretta o indiretta di opere di pubblica utilità, a beneficio di tutti i Comuni costituenti il Consorzio, intese a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi. Il Consorzio inoltre, potrà destinare fondi e contributi in favore di Comuni, Consorzi di Comuni, Enti pubblici e privati sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale, finalizzati al miglioramento del benessere economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.

Art. 5

Il Consorzio è di durata illimitata, cessa di pieno diritto per esaurimento del fine e può cessare nello stesso modo e con le stesse forme seguite per la sua costituzione.

Art. 6

Il Consorzio trova origine nella legge 27.12.1953, n° 959. E' obbligatorio, è disciplinato dal Tit. IV° del T.U. della Legge Comunale e Provinciale per il rinvio recettizio che a dette norme fa la citata legge 959/53. Ai sensi dell'art. 25 comma 7 bis della Legge n° 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano al presente Consorzio le norme dettate per gli Enti Locali.

Art. 7

Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Revisori del Conto.

Art. 8

L'Assemblea Generale del Consorzio è composta dai rappresentanti dei Comuni Consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato. Durano in carica 5 anni e potranno essere revocati o sostituiti.

Art. 9

Non sono delegabili a membri dell'Assemblea coloro i quali si trovino in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalle leggi vigenti.

Non sono inoltre delegabili:

- gli impiegati o stipendiati dallo stesso Consorzio;
- chi ha il maneggio del denaro consorziale o avendolo avuto, non ha reso il conto della sua gestione;
- chi ha liti pendenti con il Consorzio;
- chi ha in appalto lavori o forniture consorziali o ha comunque incarichi retribuiti (progettisti etc.);
- chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, sia stato messo in mora;
- non possono essere contemporaneamente delegati i fratelli, gli ascendenti o discendenti, il suocero e il genero; in questi casi la nullità e la decadenza agiscono nei riguardi del più giovane.

Art. 10

L'Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo ed in via straordinaria ogni volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso personale raccomandato, da rimettere a ciascun rappresentante almeno 5 giorni prima dell'adunanza ordinaria, almeno 3 giorni prima dell'adunanza straordinaria e almeno 1 giorno prima in caso di urgenza, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e degli oggetti da trattare. Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

La riunione dell'Assemblea potrà aver luogo, oltre che nella sede consorziale, nella residenza di uno qualsiasi dei Comuni Consorziati.

Art. 11

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna riunione dell'Assemblea Consorziale sarà pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità Montana, almeno 3 giorni precedenti a quello stabilito per l'adunanza.

Art. 12

L'Assemblea può validamente deliberare qualora sia presente almeno metà dei propri membri ed in seconda convocazione qualora sia presente almeno un quarto.

Essa è presieduta dal Presidente ed in sua vece dal Vicepresidente.

Fungerà da Segretario il Segretario del Consorzio.

La seconda convocazione può aver luogo anche un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.

Art. 13

Spetta all'Assemblea Generale:

1. procedere alla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
2. approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
3. deliberare i regolamenti dei servizi di competenza del Consorzio ed i criteri sulla organizzazione del personale;
4. deliberare su mozioni che venissero presentate dal Consiglio Direttivo e dai Consigli dei Comuni consorziati, rappresentanti almeno cinque Comuni consorziati;
5. ratificare le delibere d'urgenza prese dal Consiglio Direttivo;
6. in generale deliberare su tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione consorziale e che non sono attribuiti alla competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Art. 14

Per lo studio e per l'esame dei particolari problemi, l'Assemblea può suddividersi o riunirsi in separate Sezioni. Alle sedute dell'Assemblea possono essere invitati e partecipare con voto consultivo: il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, il Presidente della Camera di Commercio e Responsabili di altri Enti.

Tali Presidenti possono delegare ad altro membro dei rispettivi Consigli la rappresentanza in seno al Consorzio.

Art. 15

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri (*), oltre il Presidente, eletti dall'Assemblea Consorziale nel proprio seno ed è presieduto dal Presidente stesso.

Nell'ambito dei componenti il Consiglio Direttivo così eletto, il Presidente sceglie il Vicepresidente. Di tale nomina viene data comunicazione al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale.

(*) è composto da 2 membri , modifica effettuata con delibera A.C. n° 6 del 16.12.2009.

Art. 16

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall'ufficio. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 17

Le deliberazioni, sia dell'Assemblea Consortile che del Consiglio Direttivo, vengono prese a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni adottate verranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Millesimo ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lvo n° 267/2000.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo si raduna ordinariamente di norma ogni due mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta alla Presidenza mediante lettera raccomandata da almeno 1/3 dei Consiglieri.

Spetta al Consiglio Direttivo:

1. predisporre i bilanci preventivo e consuntivo di ogni anno;
2. approvare le variazioni, gli assestamenti e gli storni che occorre introdurre nel bilancio del corso dell'esercizio salvo ratifica alla prima Assemblea;

3. approvare i progetti tecnici per l'esecuzione delle opere e gli investimenti previsti nel bilancio e darvi esecuzione;
4. approvare i regolamenti sull'ordinamento del personale dipendente;
5. nominare e licenziare a termine di regolamento il personale;
6. deliberare sul servizio di esattoria e tesoreria;
7. deliberare l'assunzione di eventuali mutui o prestiti;
8. stabilire norme e condizioni per i singoli appalti;
9. nominare tecnici per la progettazione delle opere e direzione dei lavori;
10. concorrere ad opere comuni con Consorzi, Provincia e Comuni vicini e Comunità Montane;
11. autorizzare il Presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
12. nominare il Segretario dell'Ente scegliendolo fra uno dei Segretari comunali in servizio, o in quiescenza, nei Comuni Consorziati e della Comunità Montana;
13. fare in genere quanto concerne la gestione amministrativa, economica, disciplinare affari, pratiche e diritti del Consorzio con mandato in genere di promuovere e di attuare quanto può essere di vantaggio al Consorzio e di contribuire al conseguimento degli scopi statuari.

Art. 19

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea del Consorzio a scrutinio segreto. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei componenti dell'Assemblea ed a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Presidente, quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti. Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta dei voti ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto che ha conseguito il maggior numero di voti. La seduta nella quale si procede alla elezione del Presidente è presieduta dal Vicepresidente se il Consiglio Direttivo è in funzione, altrimenti dal componente più anziano di età dell'Assemblea.

Art. 20

Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

Egli presiede l'Assemblea generale e le riunioni del Consiglio Direttivo, apre e chiude le sedute, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni.

Spetta al Presidente:

1. Convocare l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;
2. Fissare l'ordine del giorno delle riunioni;

3. Vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
4. Sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
5. Sorvegliare la regolare tenuta delle scritture contabili.

In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente in tutte le sue mansioni può essere coadiuvato dal Vicepresidente.

Art. 21

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto di n° 3 membri. Essi sono eletti dall'Assemblea Consorziale, durano in carica 5 anni, possono essere rieletti e non devono far parte del Consiglio Direttivo cui si riferisce il Conto.

Art. 22

SEGRETARIO – UFFICI – AMMINISTRAZIONE – CONTABILITA'

Spetta al Segretario:

1. redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle delibere medesime;
2. curare l'esatta gestione delle entrate e delle spese del Consorzio nonché ordinare i pagamenti e le riscossioni;
3. curare i procedimenti di evidenza pubblica e a trattativa privata e stipulare i relativi contratti;
4. fare quanto altro occorra per la corretta gestione dell'Ente.

Art. 23

Ove occorra, il Consorzio, potrà assumere personale proprio, oppure avvalersi, col consenso delle rispettive Amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dei Comuni Consorziati o da altri Enti. Le nomine sono fatte dal Consiglio Direttivo.

Art. 24

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre. Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento all'ordinamento finanziario degli Enti Locali.

Art. 25

Il servizio di esattoria e tesoreria da regolarsi con apposito regolamento verrà affidato ad istituto bancario abilitato alle funzioni sotto l'osservanza della legge e regolamenti in materia.

NORME TRANSITORIE

Art. 26

La presidenza della prima seduta ordinaria sarà tenuta dal rappresentante consortile più anziano tra i presenti.

Fungeranno da scrutatori i tre rappresentanti consortili più giovani.

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme degli Enti Locali in quanto compatibili.